

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI

Presentata il 31 luglio 1984

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae origine dagli impegni che il MSI-DN ha preso con Venezia e con la popolazione veneziana e che si sono concretati in un documento politico ben più vasto e articolato.

Si tratta oggi dei finanziamenti previsti in favore di Venezia dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, che dovrebbe consentire di continuare e accelerare la realizzazione dei programmi avviati dalla « legge speciale » del 1973, avendo constatato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, ovvero riattivare nuovi interventi che nel caso di undici anni di esperienze, studi, progettazioni, sono stati ritenuti utili e necessari ai fini degli obiettivi generali della salvaguardia di Venezia.

La legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha previsto uno stanziamento straordinario di 600 miliardi di lire in favore di Venezia in ragione di 200 miliardi per ciascun esercizio 1984, 1985, 1986. Trattasi come abbiamo detto di una normativa

che, lungi dal finanziare la cosiddetta « legge speciale », doveva consentire di portare a punto programmi già finanziati e studiati. Parlare di « legge speciale » sta ad indicare la necessità di un intervento particolare e straordinario. E però se una legge è speciale dovrebbe essere unica e definitiva. Ora, per Venezia, nessun provvedimento di legge può essere considerato « speciale » nel senso sopra indicato se è vero che lo Stato prevede una spesa di 600 miliardi di lire per una serie di primi, indispensabili e urgenti interventi, se è vero che il Ministro dei lavori pubblici di fronte alla Commissione competente ha indicato in 2.500 miliardi di lire la cifra necessaria per interventi su Venezia. Noi affermiamo che anche tale ultima cifra non è sufficiente; basti pensare ai veri problemi di Venezia: difesa a mare, salvaguardia dell'ecologia e dell'inquinamento della laguna e delle vie fluviali, canale dei petroli, necessaria ristrutturazione di Porto Marghera, rilancio

e potenziamento del turismo, protezione delle industrie speciali veneziane come quelle del vetro e del merletto, facilitazione di accesso alla città mediante costruzione di giganteschi *terminal* per automobili a Tessera, Fusina e Piazzale Roma.

Infine il problema della portualità e del rilancio delle attività commerciali.

Per Venezia, dunque, occorre un finanziamento permanente di migliaia di miliardi all'anno, che non gravi sulla comunità nazionale ma che sia reperito *in loco*. Ciò è possibile — e di ciò presenteremo una apposita proposta di legge che è già allo studio. Presentarla in uno con la presente proposta avrebbe significato imporre una discussione di larghissimo respiro che avrebbe inevitabilmente costretto a perdere del tempo prezioso. La somma a disposizione di Venezia per l'anno 1984 è già a disposizione dai primi di gennaio. Siamo alla metà di luglio e nulla ancora è stato fatto. Nel febbraio del 1984 il Partito Repubblicano, tramite il suo gruppo parlamentare, ha presentato una proposta di legge relativa all'argomento. Tale proposta si differenzia grandemente da quelle che furono le indicazioni quasi unanimi, recepite da tutti i gruppi politici nel Consiglio comunale di Venezia. Tali indicazioni per altro trovarono accoglimento unanime delle forze politiche in sede di Commissione parlamentare Lavori pubblici quando fu votata una risoluzione sul problema, risultante dall'accorpamento di ben quattro proposte di risoluzione. Alla proposta repubblicana si è affiancata oggi una nuova proposta di legge, Rocelli ed altri, che si richiama in materia più pertinente e certamente competente, alle proposte dell'Amministrazione di Venezia. Non del tut-

to, anzi, con differenze di fondo in talune parti, talché ci ha convinto di fare nostra integralmente la proposta dell'Amministrazione veneziana e trasformare tale proposta in provvedimento di legge.

Confermiamo subito di essere d'accordo con il Ministro dei lavori pubblici che sono indispensabili 2.500-3.000 miliardi per interventi di minima per Venezia. Prevedere la spesa di 600 miliardi significa proporre scelte prioritarie tra le più indispensabili ed urgenti, scegliere cioè gli investimenti che sono più urgenti e realizzabili in relazione agli importi stanziati e far sì che ulteriori e colpevoli negligenze non ritardino la realizzazione e non vanifichino gli interventi a causa dell'inflazione galoppante che corrode la nostra moneta.

Onorevoli Deputati, è necessario far presto, smuovere le acque che ristagnano, svegliare l'indifferenza del Parlamento, evitare che come tante altre volte è già avvenuto, i buoni propositi non finiscano nel cimitero delle buone intenzioni.

La salvaguardia di Venezia richiede interventi rapidissimi per la difesa della laguna, per la difesa contro l'inquinamento che sempre più manifesta la sua gravità. Difese a mare e pulizia della laguna: queste le scelte prioritarie come indicheremo compiutamente nel nostro articolato.

Noi ci auguriamo che dal confronto della nostra proposta con le altre scaturiscano valide normative per Venezia, che i tempi delle previsioni di spesa siano rispettati.

Venezia aspetta: ben poco ha avuto fino ad ora, in futuro non chiederà altro, farà da sola, ma oggi quanto è stato previsto va fatto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**IPOTESI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI LIRE 600 MILIARDI
NEL TRIENNIO 1984-1986**

<i>Stato</i>	1984	1985	1986	Totale
a) regolazione livelli marini in laguna	87	60	92	239
b) vigilanza e antinquinamento	1,5	0,5	0,5	2,5
c) marginamenti lagunari	9	7	4	20
d) opere marittime a difesa litorali	2,5	2,5	2,5	7,5
e) restauro edifici demaniali	7	8	5	20
f) arsenale	7	9,5	3	19,5
g) ponti canali	5	5	5	15
h) sistemazione corsi d'acqua	3	3	3	9
i) patrimonio mobiliare	1	1	—	2
l) studi	126	2	2	7
	3	98,5	117	241,5
<i>Regione</i>				
a) acquedotto, fognature, impianti depur.	13	39	16	68
b) ospedale SS. Giovanni e Paolo	5	5	2	12
	18	44	18	80
<i>Comune</i>				
a) risanamento e restauro	25	30,5	37	92,5
b) opere urbanizzazione primaria ponti canali e fondamenta comunali	8	10	2	20
c) restauro e risanamento patrim. privato	5	5	15	25
d) acquisizione area e urbanizzazione per in- se-diamenti produttivi	10	—	—	10
	48	45,5	54	147,5
<i>Provveditorato al Porto di Venezia</i>	8	7	6	21
<i>Conversione produttiva aziende industriali</i>	—	5	5	10
Totale generale	200	200	200	600

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata, nel triennio 1984-1986, la spesa di lire 600 miliardi per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

Tale spesa è ripartita in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno dei predetti esercizi finanziari.

ART. 2.

La spesa complessiva di lire 600 miliardi è così destinata:

a) lire 341,5 miliardi per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 147,5 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali.

ART. 3.

La somma complessiva di lire 341 miliardi e cinquecento milioni destinata ad interventi di competenza dello Stato è così utilizzata:

a) lire 239 miliardi, di cui 87 miliardi nell'esercizio 1984, 60 miliardi nell'esercizio 1985, 92 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione di opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa perimetrale delle *insulae* dei centri

storici, al riparo degli insediamenti urbani lagunari dalle « acque alte » eccezionali; l'esecuzione di quanto sopra indicato deve avvenire in conformità ad un programma unitario e globale, e coerentemente con tale programma sono realizzabili opere di conservazione e di ripristino e l'avvio degli interventi alle bocche di porto per la regolazione delle maree;

b) lire 2,5 miliardi, di cui 1,5 miliardi nell'esercizio 1984, 500 milioni nell'esercizio 1985, 500 milioni nell'esercizio 1986 per la ristrutturazione ed acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1972, n. 1186;

c) lire 20 miliardi, di cui 9 miliardi nell'esercizio 1984, 7 miliardi nell'esercizio 1985, 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7,5 miliardi, di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1984, 2,5 miliardi nell'esercizio 1985, 2,5 miliardi nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui 7 miliardi nell'esercizio 1984, 8 miliardi nell'esercizio 1985, 5 miliardi nell'esercizio 1986, per restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

f) lire 19,5 miliardi, di cui 7 miliardi nel 1984, 9,5 miliardi nel 1985 e 3 miliardi nel 1986 per il complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire quindici miliardi, di cui cinque miliardi nell'esercizio 1984, cinque nell'esercizio 1985, cinque miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire nove miliardi, di cui tre miliardi nell'esercizio 1984, tre miliardi nell'esercizio 1985, tre miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

i) lire due miliardi, di cui un miliardo nell'esercizio 1984, un miliardo nel 1985 per il restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui tre miliardi nell'esercizio 1984, due miliardi nell'esercizio 1985, due miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazione delle opere di competenza dello Stato ed aggiornamenti di studi lagunari, in particolare per lo studio di fattibilità per realizzare la massima sicurezza del sistema portuale di approvvigionamento petrolifero e simili.

ART. 4.

La somma complessiva di lire ottanta miliardi per interventi di competenza regionale è così utilizzata:

a) lire sessantotto miliardi, di cui tredici miliardi nell'esercizio 1984, trentanove miliardi nell'esercizio 1985, sedici miliardi nell'esercizio 1986 per l'esecuzione ed il completamento da parte degli enti locali di fognature, allacciamenti fognari, impianti di depurazione, opere acquedottistiche;

b) lire dodici miliardi, di cui cinque miliardi nell'esercizio 1984, cinque miliardi nell'esercizio 1985, due miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire sessantotto miliardi per quelli di cui alla lettera a) e di dodici per quelli di cui alla lettera b).

I relativi pagamenti sono regolati in modo da non superare il limite di lire ventiquattro miliardi per il 1984, cinquantaquattro miliardi per il 1985 e di due miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il ministro dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, si provvede ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo au-

torizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 5.

La somma complessiva di lire 147,5 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia è così utilizzata:

a) lire 92,5 miliardi, di cui 25 nell'esercizio 1984, 30,5 nell'esercizio 1985, 37 nell'esercizio 1986, per l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività collettive e produttive essenziali per il mantenimento delle caratteristiche sociali ed economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e di risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui otto nell'esercizio 1984, 10 nell'esercizio 1985, 2 nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 25 miliardi, di cui 5 nell'esercizio 1984, 5 nell'esercizio 1985, 15 nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia, di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Il 10 per cento delle somme di cui sopra è assegnato al comune di Chioggia.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b), c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente

legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 147,5 miliardi, finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 48 miliardi per l'esercizio 1984, lire 45,5 miliardi per l'esercizio 1985, lire 54 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali di intervento di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, possono procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, si provvede ad una eventuale, diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 6.

Il Comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato. Le funzioni già attribuite al comitato sono demandate al comitato tecnico di magistratura; a tal fine è data facoltà al presidente del Magistrato alle Acque di Venezia di chiamare a partecipare alle sedute del comitato tecnico di magistratura, con voto consultivo, esperti nelle materie specifiche.

ART. 7.

Nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) dell'articolo 5 possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e di Chioggia necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al primo comma, il cedente non è tenuto al pagamento della INVIM ed i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie; i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) dell'articolo 5, sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, nonché degli immobili di cui al successivo articolo 11;

b) costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività a causa degli interventi di risanamento o comunque di attuazione degli strumenti urbanistici;

c) costruzione di edifici, impianti e opere necessarie per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della Laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del terzo comma sono realizzabili anche in regime di concessione; tra gli interventi di cui alla lettera *b*) sono comprese le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia.

ART. 8.

I comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per la assegnazione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 agli aventi diritto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'assegnazione, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere, ed alla entità della spesa, tenendo conto dei requisiti soggettivi dei proprietari.

Sono assistiti da contributi in conto capitale gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune gli intonaci esterni ed i rivestimenti, nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature, i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

c) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativo alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi sui mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza espressa in millesimi dei proprietari di una unità edilizia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, o alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, l'uno o l'altro iscritti sui registri immobiliari, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a quindici anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi ovvero a locarli a soggetti residenti o esercitanti un'attività stabile nel comune interessato;

c) a praticare per il medesimo periodo prezzi di vendita e canoni di locazione determinati secondo i criteri fissati dal comune;

d) ad assicurare la prelazione ai precedenti inquilini, nonché, in caso di vendita, al comune, che può esercitarla anche a favore di terzi. Il diritto di prelazione potrà esercitarsi solo qualora non abbia ad oggetto trasferimento di proprietà tra parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado, o cessioni di quote di proprietà, ovvero cessioni a terzi già residenti nell'area interessata o che comunque abbiano da almeno un triennio convalidata in detta area la propria attività lavorativa;

e) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a

chi li esegua in concessione, godendo del diritto d'uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro quindici anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al settimo comma sono trasferiti all'acquirente. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in un'unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato dagli interessi valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

ART. 9.

L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 8, secondo comma, è effettuata dalla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni di Chioggia e Venezia sulla base di un rendiconto trimestrale predisposto dallo stesso comune, contenente la quantificazione delle spese sostenute nel trimestre precedente e del fabbisogno di cassa previsto per il trimestre successivo.

L'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 8, terzo comma, avviene con le modalità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10.

Fino al termine stabilito per l'esercizio della sua funzione dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del consorzio che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale. La commissione esprime altresì il proprio parere sulle richieste di concessione relative a impianti produttivi e di modifica di quelli esistenti e sulle opere riguardanti il regime idraulico della la-

guna ricadenti nella conterminazione lagunare.

La commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione, con l'esclusione di quelle relative alla ristrutturazione di singole unità immobiliari, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Dopo l'approvazione di detti strumenti trova applicazione l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

La commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza, l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione.

Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione.

ART. 11.

Al comune di Venezia sono ceduti in concessione gratuita novantanovenennale i seguenti immobili:

- 1) infermeria S. Anna;
- 2) ex comando zona fari;
- 3) isola Lazzaretto Vecchio;
- 4) isola della Certosa;
- 5) isola di S. Secondo;
- 6) ex comando compagnia Guardia di Finanza;
- 7) ex carcere minorile delle Zattere.

Al comune di Chioggia viene ceduta in concessione gratuita novantennale la ex chiesa di San Francesco.

La concessione subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati, di progetti di recupero, di restauro e di risanamento conservativo.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 12.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 5 i comuni di Venezia e di Chioggia possono anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita la utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

ART. 13.

È concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986, per il ripiano del disavanzo di gestione.

Detto contributo straordinario, può essere utilizzato anche per l'attuazione del prepensionamento previsto dal decreto-

legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1983, n. 230, sino a che non intervengano misure legislative a carattere generale per tale finalità.

ART. 14.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella di classificazione delle attività economiche approvate con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, integrato con successive modificazioni, aziende esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire 10 miliardi indicata alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, sganciando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 15.

Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, è deducibile l'eccedenza degli investimenti, effettuati in ciascun esercizio nel territorio e nei gruppi produttivi di cui all'articolo precedente, per nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti in confronto alla media degli investimenti effettuati allo stesso titolo nei cinque esercizi precedenti o nel minor numero di anni in caso di aziende sorte nel quinquennio di riferimento.

Nei casi di investimenti di consorzi costituiti anche da enti cooperativi con capitali apportati dagli associati, gli investimenti, di cui al precedente comma, si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportato.

Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati ad investimenti nei confronti del conduttore.

Le agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, sono estese anche ai dipendenti delle aziende pubbliche e private del settore portuale che lavorano effettivamente nel territorio di Venezia insulare e, per tre anni, a tutti i dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che effettivamente lavorano nel territorio dei comuni del comprensorio di cui alla legge della regione Veneto 8 settembre 1974, n. 49.

ART. 16.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad attività produttive artigianali e industriali vetrarie site nell'isola di Murano è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato su base nazionale.

ART. 17.

I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

ART. 18.

Per la realizzazione ed il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, saranno disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio 1987.